

PREZZO DELL'ANNUA ASSOCIAZIONE


Per Verona austr. Lire 36.

Per fuori austr. Lire 44.

Il trimestre o semestre in proporzione.

Un Numero separato costa centesimi 25.

Le associazioni si pagano anticipatamente.



L'Associazione e la distribuzione si fanno in Verona presso l'Editore ANTONIO FRIZIENIO alla Tipografia del Foglio, contrada S. Eufemia N. 515.

Fuori di Verona presso tutti gli Uffici postali.

Lettere, pacchi e denari non si ricevono se non franchi di spesa.

FOGLIO DI VERONA

IMPERO AUSTRIACO

VIENNA

Umilissimo rapporto del fedelissimo consiglio dei ministri a S. M., con cui viene presentato alla suprema approvazione il progetto d'una nuova legge contro l'abuso della stampa.

Graziosissimo Signore!

Uno dei più forti e potenti appoggi per la forma di uno Stato Costituzionale è la libera stampa. L'eccezionale antecessore di Vostra Maestà valutando pienamente questa verità ebbe guarentita anche la libera stampa, quando colla patente del 15 marzo 1848 Sua Maestà l'Imperatore Ferdinando I concedette una Costituzione ai paesi dell'Impero austriaco.

Vostra Maestà ha guarentito nuovamente questo importantissimo diritto politico colla sovrana patente del 4 marzo 1849 e promise di rilasciare una legge repressiva contro l'abuso della stampa.

Per quanto la libera stampa sia chiamata ad essere benefica, quando non si volesse che riguardarla nei suoi rapporti politici, e considerarla come un fatto di verità, come l'interprete dei desiderj e dei bisogni dei membri componenti lo Stato, come la mediatrice tra il principe ed il popolo, come salvaguardia contro gli abusi degli organi del governo e come portatrice della pubblicità della vita politica, altrettanto può il suo abuso malefico sconvolgere le basi fondamentali di ogni ordine politico e morale, può distruggere la fiducia e l'amore dei popoli verso il loro monarca, può richiamare in vita il tradimento, l'empietà ed il delitto d'ogni specie, che collo strale venefico della calunnia, non che col soffio pestifero della corruzione dei sentimenti, producono la depravazione sopra migliaia, e la distruzione d'ogni felicità della vita e della famiglia. Vostra Maestà permetterà al fedelissimo Consiglio de' ministri di sollevare il velo da quelle commovite catastrofi del recente passato, le quali offrono documenti, altrettanto numerosi che tristi, di questa ormentovata verità e appunto perciò impongono ai consiglieri di V. M. con seria

voce ammonitoria l'inevitabile dovere di prevenire con coraggio imperterrito e con braccio vigoroso il rinnovamento di siffatte profanazioni del più importante palladio della libertà costituzionale.

L'esperienza di quasi sei mesi pose fuor di dubbio l'insufficienza, per molti rispetti, della provvisoria ordinanza contro l'abuso della stampa, di data 18 maggio 1848.

I difetti di questa disposizione trovano la spiegazione loro nell'affluenza preponderante delle circostanze in multiplice modo minacciose, fra cui ella sorse e fu notificata.

Prima di tutto ella si diede poco pensiero de' pericoli, che troppo facilmente vengono preparati tanto all'esistenza dell'ordine dello Stato e alla pubblica quiete, quanto ai diritti privati degli appartenenti allo Stato, specialmente riguardo al loro onore, dalla stampa giornaliera e periodica, degenerante in isfrenata audacia. — Mal ferme e indeterminate furono le disposizioni riguardo alle diverse e perfino alle più gravi trasgressioni della legge, le quali possono esser commesse dalla stampa nell'estensione più pericolosa.

Questa lacuna della disposizione provvisoria sulla stampa trasse con sé tanto più incerte conseguenze, quantochè nelle generali leggi penali esistenti finora non è preveduto il modo di commettere trasgressioni della legge mediante la libera stampa. — Oltracciò la esposizione della libertà della stampa fu concepita in quel senso letterale, quasi che ne fosse già espressa anche la generale autorizzazione di ogni mezzo di comunicare colle produzioni della libera stampa, quand'anche questo modo di comunicazione, come p. e. il pubblico gridare, affiggere ecc. scritti stampati e disegni potesse produrre grande indignazione generale, offendere la decenza, o cagionare pericoli ancor maggiori, secondo l'indole delle produzioni pubblicate.

Allo stesso modo erano imperfetti i principj intorno la malleveria pel contenuto di scritti stampati punibili. Mentre essi lasciavano impunito il vero colpevole principale e il maligno propugnatore, o perfino il più pericoloso cooperatore, senza l'opera del quale non avrebbe forse potuto seguire il

delitto prodotto da uno scritto stampato eccitatorio, essi sopraccaricavano talvolta, d'altra parte, tutta la responsabilità su una persona, che veniva adoperata quale inconsapevole stromento, e tosto spinto innanzi, quale fantoccio, dal principale autore.

Le voci più considerevoli dell'opinione pubblica, i patrioti più perspicaci ed onesti, i quali tendono con sincera devozione al bene della patria ed al progredimento della vera, e per conseguenza ragionevole libertà, richieggono urgentemente, e da lungo tempo, appunto per proteggere realmente la libera stampa, una legge repressiva, la quale possa rimediare sufficientemente ai mali sopra accennati nelle loro parti più essenziali, e a varj altri.

Perciò il consiglio dei ministri si riconosce obbligato a raccomandare a V. M. di emanare per ora una siffatta legge repressiva, in via d'ordinanza, secondo il § 120 della costituzione dell'Impero, prima ancora che venga sanzionata una definitiva legge di stampa e una legge penale in generale, e a tal fine abbozzò, la patente qui acclusa col più profondo rispetto.

Nello stendere questo progetto di legge, il Consiglio de' ministri si lasciò guidare anzitutto dall'esperienza, che il più recente passato gli offerse non solo nella nostra patria, ma in quasi tutti i paesi d'Europa, riguardo le leggi repressive.

Le seguenti considerazioni posson servire a motivar le più importanti determinazioni particolari proposte.

Le disposizioni generali dei §§ 1-4, con cui viene pronunciata la cessazione di tutte le prescrizioni della censura, l'abolizione delle finora esistenti prescrizioni repressive provvisorie, la non retroazione della nuova legge sui casi anteriori e l'applicazione della medesima a tutte le specie di produzioni letterarie ed artistiche, e vengono impartiti gli ordini generalmente usati intorno l'esposizione esteriore degli scritti stampati, sono sì profondamente fondate sulla natura della cosa, che il solo deviarne apparirebbe anomalia ingiustificabile.

La stampa periodica e di scritti volanti richiede maggiori cauzioni di quelle che sono necessarie per i libri e per le opere letterarie maggiori.

In queste giova adottare la precauzione, che alle autorità dello Stato chiamate ad evitare le infrazioni e le trasgressioni della legge di ogni specie venga aperta almeno la possibilità di scoprirne l'esistenza al più presto possibile, e di ovviarne la continuazione o l'ulterior diffusione (§ 16). Egualmente debbono essere pur noti i nomi delle persone, che fanno malleveria per il contenuto delle produzioni di questo genere di stampa (§ 4 e 6). Finalmente per quei giornali i quali in forza della loro tendenza diretta ad esporre la storia del giorno e degli avvenimenti politici, e in pari tempo della loro frequente comparsa periodica possono divenire precipuamente pericolosi alla sicurezza e all'ordine pubblico e all'onore e alla tranquillità dei privati (§ 9), e troppo facilmente si sottrarrebbero alla punizione della legge non che al reintegroamento del violato diritto privato, e specialmente a dare soddisfazione per l'onore offeso, se in ciò non avesse parte il proprio interesse materiale dell'impresa giornalistica, deve esistere una reale malleveria, con cui o in cui venga garantita l'eseguibilità della legge repressiva, cioè a dire questa debba e possa divenire una verità.

Questi punti di vista direttori, indussero il Consiglio dei ministri di V. M. alla umilissima proposta delle determinazioni contenute nei §§ 5-18, riguardo ai quali sono da dilucidarsi tosto alcuni punti più speciali.

Il § 8 esige per ogni redattore responsabile d'uno scritto stampato periodico delle qualità personali più tranquillanti, che non fosse finora il caso nella nostra patria. Dovrebbe esser cosa approvata da tutti gli assennati, che colui il quale colla redazione responsabile d'uno scritto stampato che comparisce periodicamente e costantemente si attribuisce la missione di educatore o istruttore del popolo, non debba almeno essere stato trovato reo d'alcuna trasgressione della legge, che lo abbia disonorato moralmente, o gli abbia fatto perdere la fiducia de'suoi concittadini — ch'esso inoltre appartenga alla patria qual cittadino e mediante la sua residenza in essa, onde non abusare, come insegna pur troppo frequente esperienza, per qualche tempo qual forestiero del diritto d'ospitalità a divulgare scritti colpevoli, a seminare il germe della diffidenza e della sventura e poi sottrarsi colla fuga al braccio della giustizia Castigatrice; — ch'esso abbia infine l'età richiesta dalla legge in generale per esser uomo.

Dalla matura considerazione di tutti i rapporti presentati dall'esperienza manifestavasi al consiglio de' ministri l'irremissibile necessità di adottare nell'attuale periodo di politico sviluppo il sistema delle cauzioni per l'impresa di giornali politici o gazzette, fino all'emanazione d'una definitiva legge di stampa. Le disposizioni in proposito sono prese in modo ne' §§ 9-15 del progetto di legge, che tutti gli altri scritti stampati periodici, e perfino i giornali uscenti quotidianamente, i quali non

entrano nel campo della politica, non che gli stampati periodici, che si pubblicano a maggiori intervalli, per, es. i giornali mensili o trimestrali, anche di contenuto politico, non debbono sottostare a questa malleveria.

Quindi con queste prescrizioni cautelanti non solo non sono tocche in alcun modo tutte le esposizioni scientifiche, artistiche, industriali ma ben anco politiche di contenuto più esteso. Oltracciò, col lasciar libero (nel § 11) di depositar la cauzione in danaro contante o in i. r. obbligazioni di Stato è tolto ogni aggravio derivante dall'eventualità del corso e da ogni altra lungaggine vessatoria, mercè la semplicità nelle modalità del deposito, della realizzazione e del completamento (§§ 11-15).

L'esperienza di tutti i tempi, fra cui non è l'ultima delle prove il procedimento recentissimo della legislazione francese, la quale perfino nell'anno 1848, dopo il totale rovesciamento di tutte le forme politiche, pur mantenne il sistema della cauzione pe' giornali politici, insegna che le imprese giornalistiche maggiori e solide, le quali rappresentano veramente l'opinione di qualsivoglia partito politico nello Stato, si trovano anzi rafforzate e consolidate nel loro decoro e credito sotto la tutela di questo sistema, e che solo ne soffrono quei giornali, i quali nell'impeto del momento fanno valere qualsiasi tendenza politica, che sorga improvvisamente presso i singoli, ovvero che ancor più spesso voglion vivere dello scandalo.

Non è d'uopo dimostrare che un governo onesto, il quale voglia provvedere apertamente e con coraggio ai veri e ragionevoli interessi degli abitanti allo Stato non ha infatti più alcuna scelta in tale riguardo.

Mantenendo in modo conseguente il principio direttore, secondo il quale la cauzione d'un giornale politico è da considerarsi come un'assicurazione reale e una guarentigia materiale contro le contravvenzioni, che qui potessero occorrere, si dovette stabilire nel § 12, che l'impresa d'un giornale, come tale, quindi la cauzione di per sè, presti malleveria rispetto a tutte le trasgressioni legali seguite mediante il giornale colla perdita totale o parziale, non che per le multe pecuniarie.

Le prescrizioni contenute nei §§ 17, 18 e 20, con cui viene disposto l'obbligo degli scritti stampati periodici, di accogliere le rettificazioni degli attacchi partiti da essi e l'inalterata inserzione di tutti i decreti giudiziarij a ciò relativi, si fonda sul pensiero: « che le ferite cagionate dalla stampa, debbon essere sanate dalla medesima ».

L'esperienza presentò in pari tempo la necessità (ne' discorsi finali dei §§ 18 e 20) di una ulteriore determinazione di tale prescrizione, affinché dalla stessa osservanza della legge, come infatti non di rado avviene, non si tragga indirettamente partito a ingiuriosi attacchi contro di essa.

La totale proibizione, ordinata nel § 19, di tutti que' mezzi di commercio con iscritti stampati, de' quali, si fece abuso notoriamente per scandali, come p. e. gridandone la vendita in pubblico, vendendoli a buon mercato, recandoli attorno ecc., con cui si offendeva la decenza e la convenienza, si cagionava un'indignazione universale, e simili, non che la limitazione, ivi pure espressa, riguardo ai pubblici afflitti, sono desiderate sì decisamente e quasi ad unanimità dagli organi dell'opinione pubblica più distinti per le loro tendenze, che con ciò il governo di V. M. non fa che prevenire un vivo desiderio della parte preponderante, e al certo migliore della popolazione.

Era cosa che contrariava il sentimento della propria dignità di ogni più nobile impresa giornalistica s'essa, per non essere soppiantata da siffatti tentativi di meschini e vituperevoli giornali di cui ogni giorno ne sorgevan di nuovi, era necessitata ad accaparrarsi propri organi, da' quali la sua merce doveva essere venduta per le strade quasi mendicando e in modo da molestare gravemente tutti i viandanti.

Sembra esser dovere del governo di agire con braccio forte, in via governativa, appoggiando e interdicensi laddove l'impotenza della forza isolata non basta ad attuare il proprio desiderio.

Importante è il contenuto delle disposizioni espresse nei §§ 22 e 41, con cui vengono stabilite in modo intelligibile le gravi trasgressioni legali, che possono aver luogo mediante il contenuto di scritti stampati, e regolate le pene e le ulteriori conseguenze in proposito.

Che secondo il § 22, l'eccezione a delitti comuni, all'assassinio, alla rapina, all'incendio, alla sollevazione, alla sommossa, al furto, alla frode ecc., avvenibile mediante la parola durevole di uno scritto stampato, venga punito almeno come la stessa istigazione seguita mediante la parola orale, ratta a dileguarsi, e quindi incorra nelle comuni leggi penali, è cosa irrecusabilmente richiesta dalla giustizia, e certo ammessa anche dal sentimento inalterato del diritto, ch'è in ciascuno.

Però una nuova legge repressiva richiede nuove disposizioni penali anche riguardo a tant'altre gravi violazioni del diritto, perchè le leggi penali generali tuttora in vigore intorno alle istituzioni preventive dapprima esistenti, non presupponevano punto il caso che si commettessero certe contravvenzioni mediante la libera stampa, e d'altra parte appunto perchè la forma di Stato costituzionale, assicurata in generale dall'eccelso precursore al governo di V. M., Ferdinando I, e stabilita più particolarmente da V. M. mediante la costituzione dell'Impero in data 4 marzo, pone a condizione la salvaguardia delle leggi punitive per certi oggetti, che non erano contemplati nella legislazione finora vigente, ma che mediante la stampa erano fatti segno a molteplici attacchi e violazioni. La trasgressione legale di quest'ultima catego-

ria, che sia comparativamente più grave di tutte, è indicata nel § 23. Qui si volle limitarsi ad un eccitamento, che avvenga mercè scritti stampati, ad attacchi violenti contro le basi fondamentali del nesso dello stato, cioè la sua costituzione, il Capo supremo dello stato, e contro i corpi cooperatori alla legislazione dello stato, a seconda della costituzione dell' Impero. Se si consideri l'alta perniciosa obiettiva di siffatte istigazioni, che avvengono per mezzo della stampa, le durevoli scosse, che troppo facilmente ne derivano per l'ulterior esistenza di ogni ordine dello stato in generale nonchè sovente la distruzione della vita e fortuna di migliaia d'individui e gli innumerevoli gravi delitti privati, che germogliano da siffatte provocazioni, specialmente in mezzo a' grandi fermenti politici, qual conseguenza più lontana si, ma naturale; la pena di carcere duro, stabilita dai 2 ai 10 anni al più, non dovrebbe presentare il carattere di soverchia severità, soprattutto paragonandola a tutte le altre legislazioni penali europee. La santità, l'inviolabilità personale e l'irresponsabilità del Capo Supremo dello Stato per gli atti de' ministri (soli responsabili per il governo) è il punto di partenza principale, e la cima della monarchia costituzionale; per cui non solo bisognava tutelare la sacra persona del Monarca (§ 23 lett. e) contro violenti attacchi, ma ben anco la sua intangibilità e maestà costituzionale (§§ 24 e 25)

(daremo il fine)

Vienna, 22 marzo

I nostri giornali di oggi nulla contengono dal teatro della guerra in Ungheria. Quanto qui segue, non è che un sunto di notizie che circolano in questa capitale:

Il principe Windischgrätz si è portato presso il corpo d'armata, che assedia Comorn, ove le operazioni dovranno ora essere spinte innanzi con tutta l'energia. Il bano Jellacic, che è partito per Seghedino al fine di impossessarsi, in unione ai Serbiani comandati dal generale Teodorovich, di quella piazza importante, sarebbe già arrivato sui luoghi. Da di là poi il bano, tosto che Seghedino si sarà arresa, avrebbe a rivolgersi verso la Transilvania. Sembra che la conquista di Seghedino sia la chiave del nuovo piano di operazioni, stabilito nell'ultimo consiglio di guerra in Pesth.

(Illirio)

Trieste, 24 marzo

Siamo in grado di pubblicare i seguenti due Documenti:

Incl. Imp. Reg. Comando!

Attesa l'odierna mia rinuncia al carico di Guardia Nazionale, appoggiata ad ineccepibili legali motivi, trovo di non essere in diritto di più tenere armi di sorta, senza la prescritta denuncia a mente della pubblicazione oggidì verificatasi dello stato eccezionale della Provincia.

Egli è perciò che qui in calce denuncio le armi, ed altri istrumenti che vi corrispondono di mia proprietà.

Rovigno, 19 marzo 1849.

Giac. de Angelini fu Gio. Antonio.

Distinta.

1. Uno schioppo da caccia a percussione, dell'autore Lazzaro Cominazzo, con mira di argento.

2. Una sciabola, fabbrica bresciana dell'autore, Paolo Landi.

3. Una daga arrugginita raminga per la soffitta.

4. Un coltello schiavone, con fodero di ottone.

5. Un coltello trinciante da tavola.

6. Un manaretto ad uso di cucina.

7. Altri due coltelli pure ad uso di cucina.

8. Due spiedi per l'arrosto, uno grande ed uno piccolo.

9. Uno schioppo da valle, con fucile alla turca, però questo in mano del sig. Gio. de Costantini per fargli rimontare la cassa vecchia a sue spese, indi giocarne la proprietà a Bazzica.

Giac. de Angelini fu Gio. Antonio.

All'Incl. I. R. Comando

Militare di Stazione in Rovigno

Esibito dal cittadino Giac. de Angelini fu Gio. Antonio.

*All' I. R. Comando Militare
di stazione a Rovigno.*

Il sig. Giacomo de Angelini fu Gio. Antonio di Rovigno nell'atto qui rimesso col rapporto 19 corr. N. 73 dichiarando la sua rinuncia al servizio nella Guardia Nazionale e dietro la propria interpretazione dell'articolo d della notificazione 16 m. c. N. 1178 p. ha insinuato la distinta non solo di alcuni schioppi da caccia e sciabole nel suo possesso, ma pur anco di varie suppellettili della sua cucina, cioè coltelli e manaretti da cucina e spiedi di arrosto.

Vedendo, che il suddetto signore per eccesso di sentimento patriottico e d'obbedienza ha messo a disposizione dell'autorità militare gli utensili principali della sua cucina, con che gli potrebbero mancare i mezzi della sua sussistenza; si trova di ordinare a codesto I. R. Comando stazionario di farlo trasportare nell'I. R. Castello di Pola, dove sarà provveduto alla sua sussistenza fino a tanto, che le circostanze lo pongano in grado di richiamare dall'autorità militare a libera disposizione gli utensili necessari al servizio della sua cucina.

Trieste 22 marzo.

Dall'i. r. Presidenza del governo militare

Brendel

i. r. Capitano.

STATO PONTIFICIO

Roma. — « Il prestito forzato sui possidenti e gli industriosi che godono d'una rendita annua di 2000 piastre (10 mila fr.) combinato in modo che una diecina appena

di rappresentanti, che la votarono ne siano colpiti, incontrerà grandi difficoltà nella riscossione. I ricchi proprietari dello Stato hanno per la maggior parte grandi debiti, e quelli che avevano capitali in cassa li impiegarono in lavori di costruzione o d'ornamento per guadagnarsi la benevolenza della popolazione laboriosa. Così i Borghese, i Piombino ed altri. Se il prestito viene esatto a rigore, bisognerà fare di molte espropriazioni, le quali unite a quelle delle corporazioni religiose, faranno che vada perduto sulla pubblica piazza un decimo del territorio.

« La crisi monetaria non presenta minori imbarazzi. I boni del Tesoro si scontano a 14 o 15 per 100 di perdita: domani saranno forse a 20. I bottegaj rifiutano riceverli. La piastra metallica si sconta al 10 per 100, ed è rara anche a tal prezzo. Il minuto popolo che soffre molto di questa mancanza di moneta, chiede venga creato un segno qualunque di cambio che gli permetta provvedere ai suoi quotidiani bisogni. L'Assemblea avea pensato ad emettere biglietti di 3 e 5 paoli (un franco e mezzo, e due franchi e mezzo): poi, respinta questa idea che avrebbe tolto alla circolazione il poco metallo che rimane, decretò l'emissione di 4, 6 e 12 bajocchi (6 e 12 soldi), d'un misto di 6 decimi di rame e 4 d'argento. La condizione di cose voleva un rimedio; si fornì un palliativo.

« Gli imbarazzi del tesoro non sono ostacolo ai preparativi della guerra. I nostri quadri di statomaggiore corrispondono ad un effettivo di 60 mila uomini. Abbiamo 14 generali. Ci mancano però i soldati. La Costituente respinse un progetto di coscrizione che ce li avrebbe forniti. Vi suppliscono le frasi, chè, come dice un ordine del giorno del ministro della guerra: « Se in passato noi avevamo sembianza di donnaiuole, il motivo è in ciò che il soldato romano ha cuore soltanto sotto la repubblica: ma l'avvenire troverà in noi più che uomini. Voi riderete i Romani dell'antichità. Là dove sventolerà il vostro vessillo, l'ombra di Bruto fremerà di gioja, e sfavillerà la pupilla di Mario ».

« La seduta del 20 febbrajo a Parigi e l'interpellanza del sig. Ledru-Rollin sono argomento da ben due giorni ai commenti dei giornali ed alle conversazioni dei club. Si aspettava un altro scioglimento. L'attitudine esplicita del governo francese fu un vero colpo di mazza pegli agitatori del secondo grado. Dubito anzi, che, se la notizia di codeste interpellanze fosse giunta 24 ore prima, il capitano del Ténare non sarebbe riuscito, come riescì, nella delicata missione, di cui l'aveva incaricato il duca d'Harcourt. Trattavasi d'impedire al governo attuale di impodestarsi delle carte concernenti personalmente il Papa. Il capitano Pouttier ottenne non solo che venissero conservate queste carte, ma che venissero poste sotto il sigillo della Francia, e credo perfino che abbia portato seco a

Gaeta le chiavi delle camere del palazzo in cui si trovano le carte.

« Lo stesso ufficiale dicesi portasse parimenti al primo segretario d'ambasciata l'ordine di aprire il palazzo Colonna, il palazzo di San Luigi, e gli altri stabilimenti francesi che credessero, date certe circostanze, servir di rifugio. L'asilo sotto bandiera estera può diventare nel fatto di urgenza più o meno prossima: intanto dà luogo a singolarità caratteristiche della nostra epoca. Il padre Arsenio, frate armeno, e incaricato parecchie volte di missioni diplomatiche tra Costantinopoli e Roma, innalzò la bandiera della Sublime-Porta sul suo convento. Il berretto russo e il vessillo del Sultano dominano la Roma dei Papi ».

Uomini che onorano l'umanità con qualche straordinaria dote d'intelletto vanno lodati dal pubblico, a qualunque classe appartengano e di qualunque color si ricoprano. Tale fu il cardinale Mezzofanti, andato jeri al riposo de' giusti corroso da vecchia tisi.

Parlava meglio di 40 lingue, compresi anche i dialetti volgari di molte, senza che fosse mai uscito dai confini d'Italia. Nato in Bologna, cominciò a studiar qualche lingua per confessar negli spedali i militari di differenti nazioni, e trovando in sè una facilità mirabile di apprendere e ritenere, prese tanto amore allo studio delle lingue, che non cessò mai di coltivarlo con molto amore. Bastavano a lui poche ore ed una grammatica senza maestro per subito impararle e poterle francamente parlare.

Venuto a Roma dopo la rivoluzione del 1851, fu fatto Prelato, e pochi anni dopo Cardinale. Visse con modestia di privato, a' prediletti suoi studii di lingue.

Jeri mattina (15) verso le 9 si è presentato il Commissario di Governo alla Basilica di s. Giovanni in Laterano per procedere all'inventario dei beni mobili della medesima e dei crediti. Avendo però trovato che i Canonici avevano inalberato la bandiera tricolore di Francia, il Commissario dichiarò di rispettar la bandiera, e che ne avrebbe fatto rapporto al Poder Esecutivo.

PAESI BASSI

Aja 19 marzo

Il ministro della guerra mediante circolare diretta alle autorità militari in data 17 corr., annunziò la morte di S. M. il re Guglielmo II avvenuta a Tilburgo in quella stessa notte. S. M. il re Guglielmo III gli succede nel regno dei Paesi Bassi.

(G. di Francoforte)

FRANCIA

Leggiamo nell'Univers:

Sotto la minaccia incessante di guerra civile, andremo noi ad impegnare la Francia in una collisione coll'Europa? Le idee anarchiche, le quali fermentano in seno alle nostre popolazioni, astringono la Francia

a concentrare tutte le sue forze sopra di sè medesima per resistere al male interno che la travaglia. Fuori di questa considerazione perentoria, qual interesse abbiamo noi alla repubblica romana? E da quando mai la missione di un governo sarà di far gli affari altrui in luogo de' propri? Il sig. Ledru-Rollin pretende, che negare il diritto del popolo romano sia un negare il diritto della Francia. Non avvi niente di comune fra il popolo romano ed il popolo francese. I popoli possono cambiar forma di governo, nessuno lo nega; ma i popoli, come gl'individui, sono sottoposti a leggi. Ogni popolo che manchi alle condizioni determinate di sua esistenza vi è ricondotto a viva forza dagli altri popoli. Di qui si legittima la guerra presso le nazioni incivilite. Roma è libera di mutare l'essenza del suo governo? Roma non appartiene a sè stessa; ella è stata sempre considerata come pertinenza di tutta quanta la cattolicità. Il territorio di Washington, agli Stati Uniti, non gode di alcuna sovranità, è neutrale come sede del governo; non cade in pensiero a verun dei 30 Stati dell'Unione, che codesta eccezione alla regola generale ponga in pericolo il suo diritto. Se la città di Roma non ha sovranità, ella rassomiglia molte altre città come Bordeaux, Lione, Marsiglia ecc. La sovranità di tutte le città della Francia è dell'essere morale che chiamasi Francia; la sovranità di Roma è del Pontefice. Tale si è il diritto riconosciuto ed accettato da tutt' i popoli d'Europa. Nessuna violenza saprebbe derogarvi. È falso che un popolo sia padrone assoluto di sè medesimo; ciò non è più vero di un popolo che di un individuo: v'ha dei casi in cui il comune interesse di tutt' i popoli è impegnato in quanto avviene presso uno solo: l'intervenzione è allora un diritto.

Roma non può pertanto attribuirsi l'assoluta disposizione di sè medesima senza ferire l'Europa cattolica; essa è la città dei cattolici, e non dei Romani. Come mai la municipalità di Roma potrebbe diventar proprietaria delle chiese e dei monumenti eretti dalla pietà di tutti i fedeli? Con qual diritto s'impadronirebbe dei beni ecclesiastici già donati da Francesi, da Spagnuoli, da Tedeschi?

NOTIFICAZIONE

Innanzi al giudizio statario radunatosi jeri costì per ordine del sig. Brigadiere General Maggior Karpan furono tradotti:

Antonio Billon da Treviso d'anni 50 cattolico, ammogliato, padre di due figli, fattore della famiglia Pigazzi, e

Luigi Vanin da Carpenedo, d'anni 27, cattolico, ammogliato, padre di sei figli maniscalco di professione, per essere stati convinti dalle deposizioni giurate, d'aver tentato d'indurre il caporale Giuseppe Dannert, ed il sotto Pioniere Giovanni Losleben con false lusinghe ad abbandonare le Cesaree Regie Bandiere e prendere servizio sotto le armi venete.

I medesimi perciò furono, a norma del vigesimo articolo di Guerra del Decreto aulico 6 novembre 1821 § 1115, e del testè rilasciato Proclama del sig. Maresciallo di Campo Conte RADETZKY in data di Milano li 10 marzo 1849, condannati alla morte colla forca. La qual pena però fu dal sig. Brigadiere tramutata nell'altra della fucilazione. Ciò che fu anche jeri eseguito alle ore quattro pomeridiane.

Mestre, li 23 marzo 1849.

NOTIFICAZIONE

Benedetto Canton nativo di Minerbe, provincia di Verona, d'anni 40, ammogliato, padre di un figlio, carrettiere di professione, per detenzione d'una sciabola fu con sentenza del giudizio statario, 26 marzo 1849, condannato alla fucilazione, ma la sentenza, confermata in via di diritto, fu in via di grazia commutata a due anni di lavori forzati, essendo il medesimo padre di famiglia, e avendosi trovata la sciabola nella sua stanza all'aperto, il che non fa presupporre sinistra intenzione nel detentore. Tanto fu pubblicato e messo ad esecuzione.

Verona, il 26 marzo 1849.

HOELLINGER

Capitano Auditore.

AVVISI

N. 2869.

AVVISO

Resosi vacante presso il Tribunale Provinciale in Vicenza un posto di Attuario, cui va annesso lo stipendio di annui fiorini 600, si rendono avvertiti tutti quelli che si volessero aspirare di produrre la documentata loro supplica nel termine di quattro settimane decorribili dalla prima pubblicazione del presente avviso, indicando nello stesso tempo se, e quale parentela abbiano cogli impiegati di esso Tribunale; osservate tutte le altre prescrizioni sul bollo.

Vicenza 2 marzo 1849.

L. DAL GORGO

N. 4487.

AVVISO

Essendo disponibili presso l'I. R. Tribunale Provinciale in Verona alcuni posti di ascoltante si diffidano, quelli che vorranno insinuarsi, che dovranno farlo entro settimane quattro dalla pubblicazione del presente, documentando la loro supplica colla fede di nascita, ed indicando se abbiano parentela od affinità cogli impiegati del Tribunale, Pretura Urbana e cogli Avvocati della Provincia.

Il presente sarà inserito per tre volte nella Gazzetta Privilegiata di Milano e nel Foglio di Verona.

Dall'Imp. Regio Tribunale Provinciale, Verona li 5 marzo 1849.

PELLEGRINI ff. di Segret.

DA AFFITTARSI

per cinque mesi decorribili dal 1. aprile p. v. con, o senza mobili. Appartamento di undici luoghi oltre alla legnara, ed alla Cantina nel primo piano superiore della Casa sul Corso di Portanuova al Civico N. 5088.